Bur n. 112 del 20/11/2017

(Codice interno: 356655)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1769 del 07 novembre 2017

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale al Centro Diurno rivolto a persone con disabilità gestito dall'Associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago Onlus, via Ospital Vecchio n. 7, 37045 Legnago (VR) (C.F. 91003350237). (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura indicata in oggetto e individua il soggetto gestore della stessa.

L'Assessore Manela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alle Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE

- Associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago Onlus, via Ospital Vecchio n. 7 - 37045 Legnago (VR) (C.F. 91003350237);

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA rivolta a persone con disabilità:

- Centro Diurno ubicato in via Ospital Vecchio n. 7 a Legnago (VR)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 21 posti per persone con disabilità

rilasciata con:

DDR n. 94 del 16/03/2010 per 23 posti con successivo DDR n. 334 del 26/11/2015 (scad. 26/11/2020) per 21 posti;

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 23 posti per persone con disabilità

rilasciata con:

DGR n. 2419 del 27/11/2012 e n. 472 del 4/04/2014 (scad. 01/02/2017).

Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo di accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 453949 del 22/11/2016;
- incarico di verifica conferito all'Azienda Ulss 9 Scaligera con prot. n. 20078 del 18/01/2017;
- sopralluogo effettuato il 23/02/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- rapporto di visita di verifica prot. n. 32377 del 27/02/2017, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 79705 del 27/02/2017;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa delle strutture in epigrafe indicate, con punteggio complessivo finale di 100%;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 21, ora Azienda Ulss 9 Scaligera, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 282 del 31/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 369 del 06/11/2012, n. 323 del 09/09/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento al Centro Diurno rivolto a persone con disabilità ubicato a Legnago in via Ospital Vecchio n. 7 e gestito dall'Associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago Onlus, per la durata di n. 3 anni dalla data di scadenza degli effetti della DGR n. 472 del 4/04/2014, per la medesima capacità ricettiva autorizzata di n. 21 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D.Lgs 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 472 del 4/04/2014;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione non Autosufficienza n. 334 del 26/11/2015;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 1/02/2017, data di scadenza degli effetti della DGR n. 472 del 4/04/2014, fino al 1/02/2020, per garantire la necessaria continuità, al Centro Diurno rivolto a persone con disabilità ubicato a Legnago in via Ospital Vecchio n. 7 e gestito dall'Associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago Onlus, per la medesima capacità ricettiva autorizzata di n. 21 posti;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 9 Scaligera, al Comune di Legnago (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.